

## **Deliberazione 14 aprile 2011 – ARG/gas 45/11**

### **Disciplina del bilanciamento di merito economico del gas naturale**

#### **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 14 aprile 2011

#### **Visti:**

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2003/55/CE, del 26 giugno 2003;
- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2009, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento n. 715/2009);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
- la legge 23 dicembre 2002, n. 273;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/04);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 4 giugno 2010, n. 96 (di seguito: legge n. 96/10);
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130/10;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09).
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09);
- il documento per la consultazione 18 aprile 2008, DCO 10/08, recante “*Possibili evoluzioni del servizio di bilanciamento nel mercato del gas naturale*” (di seguito: DCO 10/08);
- il documento per la consultazione 1 luglio 2009, DCO 16/09, recante “*Disposizioni per l'accesso alla rete nazionale dei gasdotti in applicazione del decreto del Ministro delle Attività Produttive 28 aprile 2006*” (di seguito: DCO 16/09);
- il documento per la consultazione 26 luglio 2010, DCO 25/10, recante “*Sviluppi della regolazione del servizio di trasporto e bilanciamento, stoccaggio e*

*distribuzione del gas naturale per lo sviluppo del mercato all'ingrosso e al dettaglio*" (di seguito: DCO 25/10);

- il documento per la consultazione 2 dicembre 2010, DCO 45/10, recante *"Servizio di bilanciamento del gas naturale. Introduzione di un sistema di bilanciamento semplificato basato su meccanismi di mercato"* (di seguito: DCO 45/10);
- il codice di rete della società Snam Rete Gas S.p.A., approvato dall'Autorità con la deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Codice SRG);
- il codice di rete della Società Gasdotti Italia S.p.A., approvato dall'Autorità con la deliberazione 12 dicembre 2003, n. 144/03, come successivamente modificato e integrato;
- il codice di stoccaggio della società Stogit S.p.A. (di seguito: Stogit), approvato dall'Autorità con deliberazione 16 ottobre 2006, n. 220/06, come successivamente modificato e integrato;
- il codice di stoccaggio della società Edison Stoccaggio S.p.A., approvato dall'Autorità con deliberazione 15 maggio 2007, n. 116/07, come successivamente modificato e integrato.

#### **Considerato che:**

- ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00:
  - l'Autorità regola i servizi di trasporto e di dispacciamento del gas naturale, al fine di garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, nonché la massima imparzialità e la neutralità dei servizi;
  - le imprese di trasporto adottano codici di rete coerenti con tale regolazione, che sono sottoposti all'Autorità per l'approvazione;
- la disciplina dei predetti servizi è stata definita dall'Autorità con la deliberazione n. 137/02, sulla base della quale le imprese di trasporto hanno adottato i propri codici di rete;
- come precisato dall'Autorità nel DCO 10/08, l'assetto definito ai sensi del precedente punto regola, unitamente al servizio di trasporto del gas naturale, anche il servizio di dispacciamento, al quale sono riconducibili:
  - l'attività di dispacciamento c.d. fisico, che consiste nella gestione fisica del sistema del gas, mediante il governo dei flussi di gas naturale ed i servizi accessori, limitatamente all'ambito territoriale in cui si estende la rete;
  - il servizio di dispacciamento c.d. commerciale, che a sua volta comprende:
    - a) il conferimento delle capacità di trasporto, che si sostanzia nell'attribuzione di diritti di utilizzo delle capacità di trasporto del gas ai singoli utenti;
    - b) il servizio di bilanciamento, che ha ad oggetto, in termini generali, le modalità attraverso le quali gli utenti possono esercitare i propri diritti di utilizzo delle capacità di trasporto conferite; più in dettaglio, il bilanciamento ha ad oggetto:
      - o l'approvvigionamento e la gestione delle risorse per il bilanciamento del sistema (che contribuiscono al dispacciamento fisico);

- la determinazione delle partite fisiche di competenza di ciascun utente ai fini dell'individuazione delle situazioni di sbilancio cui porre rimedio per la sicurezza del sistema (mediante le risorse approvvigionate),
  - la valorizzazione e la regolazione delle situazioni di sbilancio e del gas utilizzato per porvi rimedio;
- sebbene, ai fini del bilanciamento del sistema, l'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 attribuisca all'impresa di trasporto la facoltà di acquistare e vendere il gas a tal fine necessario, l'attuale regolazione del bilanciamento, contenuta negli articoli 15, 16, 16bis e 17 della deliberazione n. 137/02, come recepita nei codici di rete, prevede:
  - sotto il profilo dell'approvvigionamento delle risorse del bilanciamento, che l'utente deleghi l'impresa di trasporto a utilizzare in suo nome e per suo conto le riserve di stoccaggio e le relative capacità cui l'utente ha titolo; tale delega costituisce un obbligo per l'utente che accede alla rete, finalizzato a garantire la sicurezza del sistema;
  - sotto il profilo della regolazione e valorizzazione delle situazioni di sbilanciamento del singolo utente (di seguito: disequilibrio), che il gas utilizzato al fine di porvi rimedio sia considerato alla stregua di gas prelevato o immesso dallo stesso utente dalle/nelle riserve di stoccaggio (dell'utente stesso o strategiche); inoltre sono previsti a carico dell'utente un insieme di corrispettivi penalizzanti;
- peraltro, con l'articolo 13 della deliberazione n. 137/02, come codificato dall'articolo 1, comma 23, della legge n. 239/04, l'Autorità ha rinviato a successivi provvedimenti la modifica della disciplina attuale al fine di introdurre un regime di bilanciamento basato su meccanismi di mercato;
- nel sistema italiano del gas naturale la rete nazionale dei gasdotti costituisce l'unico ambito di rete caratterizzato dalla possibilità tecnica di utilizzare risorse per garantire l'equilibrio dell'intero sistema nazionale; nei restanti ambiti di rete (c.d. reti regionali di trasporto e reti di distribuzione), invece, il bilanciamento ha una rilevanza interna all'impresa riducendosi ad aggregazioni di rilevazioni di immissione e prelievi di gas nella/dalla rete interessata;
- da quanto sopra segue che il bilanciamento del sistema nazionale è assicurato mediante il servizio di bilanciamento erogato nell'ambito della rete nazionale di gasdotti dall'impresa che la gestisce (c.d. impresa maggiore di trasporto).

**Considerato che:**

- con il DCO 10/08, l'Autorità ha avviato un procedimento per la complessiva riforma del mercato del gas naturale, finalizzata anche all'introduzione di un servizio di bilanciamento basato su meccanismi di mercato;
- le linee generali della predetta riforma sono state precisate, anche in seguito alle osservazioni pervenute, con il DCO 25/10, nell'ambito del quale l'Autorità ha evidenziato i principali interventi che ritiene necessari al fine di attuare una riforma organica e coordinata dei servizi di trasporto, dispacciamento, stoccaggio e distribuzione, funzionale allo sviluppo del mercato del gas naturale; in particolare, i predetti interventi hanno ad oggetto:

- l'introduzione di un bilanciamento basato su criteri di mercato e le necessarie modifiche ai servizi di trasporto, dispacciamento e stoccaggio;
- l'introduzione di un sistema di monitoraggio delle posizioni debitorie/creditorie potenziali degli utenti del servizio di trasporto e bilanciamento (di seguito: utenti del bilanciamento) nell'ambito di tale servizio e, quindi, nei confronti del sistema per effetto dell'applicazione dei nuovi corrispettivi di sbilanciamento e l'individuazione di garanzie a copertura delle medesime posizioni e di meccanismi volti a limitare le posizioni debitorie degli operatori nei confronti del sistema;
- la modifica delle tempistiche per la programmazione delle immissioni e dei prelievi nel/dal sistema di trasporto nazionale, al fine di garantire la massima flessibilità agli operatori e di rendere tali tempistiche coerenti e compatibili con quelle dei sistemi gas europei interconnessi, favorendo così gli scambi di gas all'interno dell'unione europea;
- la revisione delle modalità e delle tempistiche di determinazione delle partite economiche del bilanciamento (c.d. chiusura dei bilanci – *settlement*), ivi incluse le modalità per la profilazione convenzionale giornaliera dei punti di prelievo non misurati giornalieri (c.d. *load profiling*);
- la riforma, già prefigurata dalla deliberazione ARG/gas 184/09 e codificata dall'articolo 17 della legge n. 96/10, della disciplina del conferimento della capacità di trasporto con riferimento ai punti di prelievo, nonché la previsione di un unico soggetto a livello nazionale per la gestione commerciale nei confronti di terzi dei servizi di trasporto e di bilanciamento;
- di ciascuno dei predetti interventi, il DCO 25/10 delinea gli elementi principali rinviando a successive consultazioni la valutazione degli aspetti attuativi di maggior dettaglio; in particolare, per quanto riguarda l'introduzione di un bilanciamento basato su criteri di mercato, il DCO 25/10 ha evidenziato l'esigenza di:
  - confermare la responsabilità dell'erogazione del servizio di bilanciamento in capo all'impresa maggiore di trasporto, ossia la società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: il responsabile del bilanciamento);
  - modificare la regolazione del disequilibrio del singolo utente nell'ambito del rapporto con il responsabile del bilanciamento, considerando il gas utilizzato dal responsabile per porre rimedio agli sbilanci, non più alla stregua di gas prelevato o immesso in stoccaggio da parte dell'utente, ma alla stregua di gas venduto (o acquistato) dal responsabile del bilanciamento a (o da parte de) l'utente stesso, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;
  - garantire al responsabile del bilanciamento l'approvvigionamento delle relative risorse, non più mediante l'attuale delega all'utilizzo dello stoccaggio in nome e per conto dell'utente, ma mediante l'introduzione di un apposito mercato del bilanciamento in cui la selezione delle risorse avviene con criteri di merito economico;
  - assicurare la disponibilità delle predette risorse per la sicurezza del sistema, mediante l'introduzione, in capo agli utenti titolari delle stesse, di un obbligo di partecipare al predetto mercato e formulare le relative offerte, peraltro libere nel prezzo;

- riformare la disciplina dei corrispettivi di sbilanciamento, configurandoli non più alla stregua di mere penalità (non aderenti ad alcun costo), ma alla stregua di controprestazioni per le predette compravendite a copertura delle situazioni di sbilancio, e valorizzate pertanto sulla base degli esiti del mercato del bilanciamento che riflettono i costi di acquisizione delle risorse;
- mantenere il giorno gas come periodo di riferimento ai fini del bilanciamento;
- definire un'unica zona di bilanciamento, mediante l'identificazione di un punto virtuale unico nel sistema di trasporto nazionale come punto rilevante per il bilanciamento;
- attribuire alla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) alcune attività nell'ambito del mercato del bilanciamento;
- introdurre il nuovo sistema di bilanciamento per fasi di complessità incrementale, al fine di anticiparne i principali benefici e facilitarne l'introduzione in tempi rapidi, riducendo gli elementi di complessità che dovrebbero comunque connotare, a regime, un sistema di bilanciamento basato su criteri di mercato; a tal fine, il DCO 25/10 ha prospettato l'introduzione di un sistema "semplificato";
- con riferimento a tale sistema "semplificato" (di seguito: sistema di bilanciamento semplificato basato su criteri di mercato o SBSM), il DCO 25/10 ne ha evidenziato in termini generali i seguenti elementi caratterizzanti:
  - l'introduzione del SBSM non richiede modifiche rispetto alle attuali modalità di dispacciamento fisico del sistema, incentrate sull'utilizzo degli impianti di stoccaggio gestiti dalla società Stogit S.p.A.;
  - pertanto, la partecipazione al mercato per l'approvvigionamento delle risorse del bilanciamento è limitata alle offerte corrispondenti alla sola disponibilità ad aumentare e ridurre le immissioni o i prelievi dai siti di stoccaggio gestiti dalla predetta società;
  - il predetto mercato si svolge nell'ambito di una sessione giornaliera (di seguito: sessione di bilanciamento) nella quale sono determinati, per ciascun giorno gas, i quantitativi di gas naturale acquistati o venduti dal responsabile del bilanciamento e dagli utenti nonché i relativi corrispettivi;
  - il mercato è finalizzato ad acquisire le risorse per porre rimedio allo sbilanciamento complessivo del sistema, determinato come differenza tra i programmi bilanciati in immissione e prelievo dagli stoccaggi inseriti dagli utenti e le immissioni o i prelievi effettivi degli stoccaggi;
  - le offerte presentate nella sessione di bilanciamento sono accettate, sulla base dell'ordine di merito economico, fino a concorrenza dello sbilanciamento complessivo del sistema;
  - il prezzo di sbilanciamento è il prezzo dell'ultima offerta accettata;
  - le immissioni o i prelievi in/da stoccaggio da imputare a ciascun utente del bilanciamento corrispondono alla somma algebrica delle quantità programmate e di quelle accettate nella sessione di bilanciamento;
- dalla consultazione sul DCO 25/10 è emerso un generale apprezzamento e ampia condivisione da parte della generalità degli operatori rispetto agli orientamenti dell'Autorità; in particolare:
  - l'impostazione generale degli interventi funzionali alla riforma del bilanciamento basato su criteri di merito economico è stata condivisa e

ritenuta conforme alle esigenze di concorrenzialità e flessibilità del sistema gas;

- è stata ampiamente condivisa l'opportunità di introdurre il nuovo sistema di bilanciamento per fasi successive, ad iniziare dal SBSM.

**Considerato inoltre che:**

- con il DCO 45/10, l'Autorità ha rappresentato l'intenzione di introdurre un sistema di bilanciamento semplificato basato su criteri di mercato (SBSM), approfondendo gli orientamenti generali esposti nel DCO 25/10; ambedue i documenti sono stati illustrati agli operatori interessati nell'ambito di specifici seminari pubblici svolti, rispettivamente, in data 16 settembre 2010 e in data 21 gennaio 2011;
- in primo luogo, il DCO 45/10 delimita il ruolo e le responsabilità dei soggetti coinvolti dalla riforma, in particolare:
  - a) conferma la responsabilità del servizio di bilanciamento in capo all'impresa maggiore di trasporto;
  - b) precisa le responsabilità dell'impresa di stoccaggio nell'interazione con il responsabile del bilanciamento, funzionale a garantire a quest'ultimo il materiale accesso alla risorsa di bilanciamento acquistate nel mercato, in coerenza con l'attuale modalità di gestione del dispacciamento fisico;
  - c) prospetta l'opportunità, anche al fine di garantire la neutrale gestione del SBSM, di attribuire al GME, oltre all'organizzazione della piattaforma di negoziazione del mercato delle risorse di bilanciamento, la responsabilità dei seguenti aspetti del servizio di bilanciamento, pur sotto il coordinamento dell'impresa maggiore di trasporto, quali:
    - il ruolo di controparte centrale di tale mercato, con la connessa responsabilità della regolazione economica delle offerte accettate nel mercato;
    - il ruolo di controparte degli acquisti e delle vendite di gas che si considerano concluse nell'ambito dell'erogazione del servizio di bilanciamento, corrispondenti al disequilibrio del singolo utente;
  - d) prefigura, in alternativa all'assetto delineato alla precedente lettera (c), e in analogia con l'impostazione attualmente in vigore nel settore dell'energia elettrica, la possibilità di limitare le responsabilità del GME alla realizzazione e gestione della piattaforma di negoziazione mediante le quali si attua il SBSM; in tale ipotesi, l'impresa maggiore di trasporto (in quanto responsabile del bilanciamento):
    - resterebbe controparte centrale nel predetto mercato, nonché delle transazioni che si concludono nell'ambito dell'erogazione del servizio di bilanciamento rispetto ai disequilibri del singolo utente;
    - assumerebbe la responsabilità, e il connesso rischio, di regolare e liquidare le partite economiche connesse con le transazioni concluse, sia nel SBSM, sia nell'erogazione del servizio di bilanciamento;
  - e) identifica le principali responsabilità degli utenti del bilanciamento (corrispondenti agli utenti del servizio di trasporto dell'impresa maggiore), identificando il sottoinsieme degli utenti obbligati a partecipare al mercato del bilanciamento (di seguito: utenti abilitati) negli utenti che hanno

- acquistato diritti sui servizi di stoccaggio, ad eccezione degli utenti del servizio di stoccaggio strategico che non interviene nel mercato del bilanciamento;
- in secondo luogo, il DCO 45/10, rispetto alle previsioni delle deliberazioni n. 137/02 e n. 119/05, illustra gli orientamenti dell'Autorità sugli aspetti di maggior dettaglio relativi all'erogazione del servizio di bilanciamento, in particolare, relativi a:
    - f) le modalità di determinazione dello sbilanciamento complessivo del sistema (che costituisce la domanda nel mercato delle risorse del bilanciamento), da calcolare come differenza tra l'insieme dei quantitativi programmati in immissione (o in prelievo) nei punti della rete interconnessi con gli stoccaggi, e l'energia effettivamente movimentata presso tali punti;
    - g) la modifica dell'attuale definizione della situazione di disequilibrio del singolo utente, rispetto alla quale la movimentazione del gas presso i predetti punti di stoccaggio non costituisce più l'esito delle azioni compiute per porvi rimedio, ma è determinata come la somma dei quantitativi programmati (in immissione o in prelievo) dell'utente stesso e quelli ceduti o acquistati nella sessione di bilanciamento; in conseguenza di tale modifica, il disequilibrio dell'utente non è più compensato mediante l'automatica allocazione in stoccaggio, ma mediante compravendite di gas che si considerano concluse con il responsabile del bilanciamento;
    - h) le interazioni necessarie tra responsabile del bilanciamento e GME al fine di garantire a quest'ultimo la possibilità di svolgere efficientemente il ruolo richiamato alla precedente lettere (c) e (d);
    - i) l'introduzione della facoltà per l'utente di modificare la programmazione delle immissioni e dei prelievi anche durante il giorno gas (c.d. riprogrammazione), limitando tale facoltà ai punti di interconnessione con gli stoccaggi, nonché ai punti di riconsegna della rete di trasporto, entro termini che consentano la registrazione delle transazioni al PSV e l'operatività della sessione del bilanciamento;
    - l) le informazioni a beneficio degli utenti, necessarie per l'efficiente funzionamento del SBSM, con particolare riferimento all'andamento della situazione di bilanciamento del sistema;
    - m) la modifica del conferimento delle capacità di trasporto presso i punti di entrata/uscita della rete nazionale interconnessi con gli stoccaggi, finalizzata ad una gestione flessibile delle capacità stesse; in particolare, si prevede che tali capacità siano conferite all'impresa di stoccaggio che, sulla base di apposite regole di allocazione, gestisce la consegna e la riconsegna del gas dei propri utenti sull'interconnessione stessa;
    - n) la modifica dell'attuale disciplina del servizio di stoccaggio, funzionale a consentire la riprogrammazione delle immissioni e dei prelievi (in/da stoccaggio) in coerenza con le esigenze di gestione delle capacità si stoccaggio interrompibili; in particolare, si prevede il mantenimento delle attuali scadenze per la formulazione e la conferma dei programmi relativi alle capacità sia continue sia interrompibili, assicurando la riprogrammazione entro limiti definiti dall'impresa di stoccaggio sulla base dei programmi relativi alle capacità interrompibili confermati;

- in terzo luogo, il DCO 45/10 delinea i principali aspetti in cui si articola la sessione di bilanciamento, precisando, in particolare:
  - o) quanto alle modalità di presentazione delle offerte:
    - la tipologia delle offerte formulabili, distinte in offerte a salire e a scendere, aventi ad oggetto la disponibilità, rispettivamente, a cedere o ad acquistare quantitativi di gas (detenuti in stoccaggio o a immettere in stoccaggio), cui l'utente abilitato associa il corrispettivo minimo che richiede per la cessione (o il corrispettivo massimo che sia disposto a riconoscere per l'acquisto);
    - i criteri di determinazione, per ciascun utente abilitato, dei quantitativi minimi e massimi di offerta, prevedendo – in quest'ultimo caso – l'unico limite del gas detenuto in stoccaggio, per le offerte a salire, e della capacità di spazio non ancora riempito, per le offerte a scendere;
    - il numero massimo di offerte ammissibile per ciascuna tipologia, al fine di garantire flessibilità dell'offerta;
  - p) quanto alle modalità di determinazione delle quantità e del prezzo di valorizzazione delle offerte accettate e del prezzo di sbilanciamento:
    - l'adozione del metodo dell'asta a prezzo marginale che prevede, da un lato, l'accettazione delle offerte sino a concorrenza dello sbilanciamento complessivo sulla base dell'ordine di merito economico, e, dall'altro lato, la determinazione del prezzo di valorizzazione delle offerte stesse pari a quello associato all'ultima offerta accettata;
    - che il meccanismo di determinazione delle quantità accettate preveda anche la possibilità di combinare tra di loro le offerte presentate dagli operatori;
    - che il prezzo di valorizzazione determinato ai sensi dei precedenti alinea sia anche il prezzo di sbilanciamento da applicare al disequilibrio di ciascun utente;
    - che la sessione di bilanciamento debba consentire la chiusura del mercato e la determinazione del prezzo di sbilanciamento anche nei casi in cui le risorse di bilanciamento attivabili risultino insufficienti;
  - q) l'esigenza di introdurre flussi informativi sia nei confronti dell'Autorità, utili al monitoraggio delle dinamiche e del funzionamento del mercato, nonché a beneficio degli utenti del bilanciamento, da definirsi anche in relazione alla regolamentazione dei rapporti e coordinamento tra responsabile del bilanciamento, GME e impresa maggiore di stoccaggio;
- in quarto luogo, il DCO 45/10 illustra i criteri generali per la gestione dei rischi connessi all'esposizione del sistema nei confronti dell'utente, relativi a:
  - r) la determinazione della predetta esposizione potenziale rispetto a ciascun utente, comprensiva anche delle partite economiche che possono generarsi nel periodo minimo necessario, per il responsabile del bilanciamento, per ottenere la sospensione/risoluzione del contratto di trasporto e di disaccoppiamento con l'utente inadempiente;
  - s) l'individuazione di un limite massimo di ammissibilità, per ciascun utente, della predetta esposizione potenziale, da commisurare agli strumenti di garanzia, e alle relative entità, attivati dall'utente nei confronti del

responsabile del bilanciamento, ivi compresa la facoltà per l'utente di offrire in garanzia la propria giacenza di stoccaggio;

- t) la regolazione delle situazioni in cui l'utente superi il limite di cui alla precedente lettera s), finalizzata a limitare l'ulteriore incremento dell'esposizione del sistema nei suoi confronti, nonché ad incentivarne la riduzione.

### **Considerato che:**

- le osservazioni pervenute al DCO 45/10 evidenziano un generale e condiviso apprezzamento per la prospettata riforma del servizio di bilanciamento e per la sua graduale attuazione, mediante l'introduzione del SBSM; a quest'ultimo riguardo, la maggior parte degli operatori ha evidenziato l'opportunità di differire l'avvio del nuovo regime al prossimo periodo estivo, al fine di disporre di un periodo di tempo per adeguare i propri sistemi informativi e sviluppare le necessarie competenze gestionali;
- la riforma del servizio di bilanciamento è stata criticata da una associazione, rappresentativa di imprese di vendita che operano nel mercato civile, che ritiene meno onerosa per dette imprese l'attuale disciplina della delega a utilizzare in nome e per conto dell'utente lo stoccaggio di quest'ultimo (o di sistema);
- inoltre, con riferimento all'assetto delle responsabilità dei soggetti coinvolti, rappresentate nel DCO 45/10, richiamate alle precedenti lettere a), b), c), d), e):
  - la maggior parte degli operatori evidenzia l'opportunità di attribuire al GME il ruolo di controparte delle transazioni concluse, sia nel SBSM, sia con il singolo utente sbilanciato (prospettate nella lettera e), al fine di conseguire maggiore efficienza nella gestione delle piattaforme informatiche esistenti, nonché una maggiore neutralità nella gestione di dati commerciali degli utenti abilitati;
  - l'impresa maggiore di trasporto ha invece evidenziato la necessità che il responsabile del bilanciamento svolga direttamente tutte le prestazioni e le attività inerenti a tale funzione, inclusa la vendita (o l'acquisto) di gas naturale ai fini del bilanciamento, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00, secondo l'assetto sintetizzato alla precedente lettera (d), ciò anche al fine di garantire una minore complessità nella gestione dei rapporti contrattuali e delle garanzie, nonché nella gestione dei flussi informativi tra utenti, responsabile del bilanciamento e GME;
  - alcuni operatori evidenziano inoltre l'opportunità di utilizzare, come risorsa per il bilanciamento, non solo gli stoccaggi della società Stogit S.p.A., ma anche quelli delle altre imprese di stoccaggio, nonché le flessibilità che potrebbero essere garantite dai terminali di Gnl;
- per quanto riguarda gli orientamenti relativi all'erogazione del servizio di bilanciamento, sintetizzati nelle precedenti lettere f), g), h), i), l), m), n), le osservazioni formulate, pur esprimendo una generale condivisione delle linee generali dell'assetto, rappresentano i seguenti principali elementi di criticità:
  - secondo alcuni operatori, nella determinazione dello sbilanciamento complessivo del sistema, l'Autorità avrebbe omissso di considerare le esigenze delle imprese di trasporto, proprietarie di porzioni della rete nazionale, le quali, al fine di garantire il bilanciamento operativo in tali parti

- di rete, acquistano appositi servizi di stoccaggio, con la conseguente allocazione del gas sulla rete nazionale;
- l'obbligo di formulare programmi bilanciati, che l'Autorità intende mantenere, è ritenuto da alcuni utenti una rigidità priva di riscontro nella reale gestione dei flussi in immissione e prelievo;
  - sempre ai fini della programmazione, alcuni importatori evidenziano che l'attuale gestione delle interconnessioni con l'estero determina situazioni di incertezza per gli utenti del sistema nazionale circa l'effettivo rispetto dei programmi di immissione presso tali punti; ciò che porrebbe l'esigenza che il responsabile del bilanciamento concluda, coi gestori dei sistemi esteri confinanti, appositi accordi per la gestione delle interconnessioni (c.d. *operating balancing agreement* – di seguito: OBA), finalizzati a garantire agli utenti nazionali l'allocazione nelle interconnessioni dei soli quantitativi di gas da loro programmati;
  - la generalità degli operatori condivide la necessità di garantire la riprogrammazione delle immissioni e dei prelievi, ritenendo peraltro opportuno prevedere termini più ampi rispetto a quelli indicati alla precedente lettera i), anche in coerenza con gli altri mercati europei e al fine di consentire agli utenti del bilanciamento di correggere la propria posizione anche alla luce degli esiti dei mercati elettrici nazionali;
  - alcuni operatori, inoltre, ritengono opportuno che la riprogrammazione riguardi non solo i flussi in/da stoccaggio, ma anche le immissioni presso le interconnessioni con l'estero, nonché presso i terminali di Gnl;
  - secondo alcuni utenti, infine, le indicazioni richiamate alla precedente lettera n), sulla gestione delle capacità interrompibili di stoccaggio, limiterebbero irragionevolmente l'esercizio dei diritti degli utenti titolari di capacità di natura continuativa; al riguardo, è stata evidenziata l'opportunità di confermare le capacità interrompibili in un momento successivo al termine ultimo per la riprogrammazione;
- per quanto riguarda la regolazione della sessione di bilanciamento illustrata nel DCO 45/10:
    - quanto alle modalità di presentazione di offerte, richiamate nella precedente lettera o), la maggior parte degli operatori ha condiviso l'opportunità di consentire all'utente di offrire indipendentemente dalle proprie capacità di iniezione ed erogazione in/da stoccaggio; pochi soggetti, peraltro, ritengono che tale soluzione sia incoerente con l'attuale sistema tariffario che valorizza le predette capacità;
    - altri operatori evidenziano che la determinazione dei quantitativi minimi di offerta, nel primo periodo di funzionamento del SBSM, sarebbe esposta a profili di incertezza in quanto, sino alla chiusura dei bilanci di trasporto previsti dalla precedente regolazione, non è possibile conoscere con esattezza le allocazioni definitive delle giacenze in stoccaggio;
    - sempre ai fini della formulazione delle offerte, alcuni operatori ritengono incoerente, con la definizione di quantitativi minimi di offerta, l'attuale disciplina relativa al c.d. obbligo di giacenza minima di gas in stoccaggio; inoltre, emerge l'esigenza di chiarire se tra le risorse da offrire nella sessione di bilanciamento debbano essere considerate o meno anche le nuove capacità di stoccaggio da realizzare ai sensi del decreto legislativo n. 130/10;

- con riferimento alla determinazione delle offerte accettate e del relativo prezzo di sbilanciamento, nei termini richiamati nella precedente lettera p), alcuni operatori condividono l'orientamento dell'Autorità di combinare anche tra loro le offerte (di acquisto o vendita) degli operatori, senza limitarsi all'entità dello sbilanciamento complessivo del sistema, in quanto:
  - o da un lato, si fornirebbe all'utente un ulteriore strumento per bilanciare la propria posizione e,
  - o dall'altro lato, il prezzo di sbilanciamento che si formerebbe in tal modo sarebbe rappresentativo dell'effettivo valore del gas per il bilanciamento del sistema;
- altre imprese, tuttavia, criticano il predetto orientamento in quanto si introdurrebbe una sorta di mercato borsistico la cui partecipazione obbligatoria non sarebbe più giustificata dalle esigenze di sicurezza del sistema;
- quanto alla formazione del prezzo di sbilanciamento, alcuni operatori evidenziano l'opportunità di introdurre, transitoriamente, soglie di tolleranza al fine di mitigare potenziali rischi per gli utenti nella fase di avvio, in cui essi necessitano di maturare una minima esperienza nell'utilizzo dei nuovi strumenti; altri operatori, per i medesimi motivi, oltre alla finalità di evitare comportamenti opportunistici, ritengono opportuno introdurre un livello massimo alle offerte formulabili nella sessione del bilanciamento, corrispondente ad esempio al valore delle riserve strategiche;
- quanto ai flussi informativi per il funzionamento della sessione di bilanciamento, è emersa la generale esigenza di trasparenza nel funzionamento del SBSM; al riguardo:
  - o alcuni operatori evidenziano l'esigenza di pubblicare i dati relativi alle offerte formulate dopo sette giorni dalla chiusura della sessione di bilanciamento, in analogia con quanto avviene nel settore elettrico;
  - o altri operatori richiedono di poter conoscere nel giorno gas l'andamento dei propri prelievi e immissioni effettivi, e non solo l'andamento complessivo del sistema, al fine di poter migliorare la propria programmazione e ridurre il proprio sbilanciamento;
- per quanto riguarda, infine, i criteri di regolazione della gestione dei rischi connessi con l'esposizione dell'utente, le osservazioni al DCO 45/10 si soffermano su aspetti di dettaglio rispetto alle linee generali descritte alle lettere r), s), t), evidenziando altresì, da un lato, l'esigenza che la relativa disciplina attuativa sia verificata e approvata dall'Autorità, dall'altro lato, la necessità di regolare i casi di inadempimento degli utenti e garantire i relativi oneri per il sistema.

**Considerato che:**

- la riforma del servizio di bilanciamento, e la sua evoluzione basata su criteri di mercato, costituisce un elemento essenziale per la promozione della concorrenza nel mercato nazionale del gas e per lo sviluppo di un mercato all'ingrosso fluido e competitivo, caratterizzato dalla presenza di segnali di prezzo che riflettono l'effettivo valore del gas per il sistema ai fini del suo bilanciamento, senza operare discriminazioni tra utenti in particolare in relazione alla disponibilità di

risorse di stoccaggio; inoltre, una tale riforma è resa doverosa dall'articolo 21, comma 1, del regolamento n. 715/2009, e, pertanto, non costituisce più una scelta disponibile al regolatore nazionale;

- ai sensi dell'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo n. 164/00, la nuova regolazione dei servizi di bilanciamento deve essere attuata dall'impresa maggiore di trasporto mediante opportuni aggiornamenti del proprio codice di rete, anche per quanto riguarda l'implementazione del SBSM e dei connessi sistemi di garanzia richiamati alle precedenti lettere r), s), t);
- la deliberazione ARG/gas 55/09, con cui l'Autorità ha disciplinato le modalità e i tempi per la predisposizione dei codici di rete, prevede adeguati strumenti di partecipazione per tutti gli operatori (utenti della rete e gestori di altre infrastrutture) in contraddittorio tra loro, anche al fine di rappresentare all'Autorità esigenze di maggior dettaglio da tenere in considerazione in sede di verifica degli aggiornamenti di cui al precedente punto;
- la conclusione (e la relativa regolazione economica) con l'utente delle transazioni relative allo sbilanciamento per porre rimedio al suo disequilibrio, nonché nell'ambito del SBSM per l'approvvigionamento delle necessarie risorse, costituiscono prestazioni essenziali del servizio di bilanciamento; pertanto, l'eventuale decisione di attribuire la responsabilità del loro svolgimento a soggetti diversi dal responsabile del bilanciamento deve risultare strettamente indispensabile per la neutrale ed efficiente erogazione del servizio stesso, senza che sia possibile il ricorso a misure alternative e meno invasive; al riguardo:
  - l'esigenza di garantire una gestione neutrale del servizio di bilanciamento, può ricevere adeguata tutela anche mediante l'introduzione di una specifica disciplina delle informazioni commerciali degli utenti, al fine di limitarne la disponibilità e l'utilizzo da parte del responsabile del bilanciamento, fintanto che resterà verticalmente integrato;
  - la gestione unitaria delle predette prestazioni garantisce un'efficiente erogazione del servizio di bilanciamento, anche sotto il profilo della gestione delle garanzie rispetto a quelle che sono attualmente previste per l'erogazione del servizio di trasporto;
  - l'attribuzione al GME della sola realizzazione e gestione della piattaforma di negoziazione mediante le quali si attua il SBSM, costituisce un elemento di efficienza altrimenti non realizzabile, potendo altresì rilevare anche ai fini della corretta gestione delle informazioni commerciali degli utenti nei termini sopra richiamati;
- come chiarito nel DCO 25/10, l'introduzione di una forma semplificata di servizio di bilanciamento basato su criteri di mercato, necessaria per garantirne l'immediata operatività, risulta possibile nella misura in cui la nuova disciplina consenta al responsabile del bilanciamento di continuare a garantire il dispacciamento fisico della rete di trasporto nazionale senza rilevanti soluzioni di continuità con le modalità attualmente seguite;
- pertanto, eventuali modifiche dell'attuale assetto di gestione del dispacciamento fisico, non contemplate dal DCO 45/10, possono essere comunque introdotte qualora siano materialmente realizzabili entro brevi termini e senza eccessivi oneri organizzativi ed economici per il sistema; al riguardo, dagli elementi acquisiti nell'ambito dell'attività di consultazione:

- non sembrano sussistere particolari difficoltà tecniche e organizzative al fine di includere, tra le risorse del bilanciamento, anche gli stoccaggi delle imprese diverse da Stogit, sulla base di accordi operativi di rapida conclusione e implementazione;
- emergono maggiori difficoltà tecnico-organizzative per l'implementazione sin da subito di un sistema che consenta l'impiego dei terminali di Gnl quale risorsa per il bilanciamento; al riguardo, gli operatori interessati si sono limitati a contributi eccessivamente generici che richiedono ulteriori approfondimenti da parte dell'Autorità;
- difficoltà analoghe a quelle di cui al precedente alinea emergono anche per l'implementazione in tempi brevi di un sistema che preveda appositi OBA tra il responsabile del bilanciamento e i gestori di sistemi esteri confinanti, ai fini dell'allocazione del gas presso le interconnessioni con l'estero; peraltro, la situazione di incertezza rappresentata nell'ambito della consultazione caratterizza anche l'attuale sistema di bilanciamento e non costituisce pertanto un elemento di criticità imputabile al nuovo regime prospettato nel DCO 45/10;
- potrebbero essere adeguate, entro tempi ragionevolmente contenuti, le procedure e i sistemi informativi del responsabile del bilanciamento, necessari per garantire agli utenti una riprogrammazione entro tempi maggiori rispetto a quelli indicati alla precedente lettera i);
- non risulta possibile introdurre, entro termini brevi, e senza che siano svolti i necessari approfondimenti, disposizioni che consentano agli utenti di riprogrammare i flussi in immissione presso le interconnessioni con l'estero nonché presso i terminali di Gnl;
- tutte le imprese di trasporto, indipendentemente dal fatto che gestiscano porzioni di rete nazionale, garantiscono il c.d. bilanciamento operativo della propria rete, acquistando il gas necessario e il relativo servizio di stoccaggio; sotto questo profilo, tutte le imprese di trasporto, diverse dall'impresa maggiore, sono quindi utenti del servizio di trasporto e di bilanciamento erogato da quest'ultima;
- tale aspetto è tenuto in considerazione dal DCO 45/10, che, sotto questo profilo, non distingue le imprese di trasporto da ogni altro utente del bilanciamento; in tal modo, ai sensi del DCO 45/10 le imprese di trasporto, diverse dall'impresa maggiore, sono tenute ad acquistare/vendere da/a quest'ultima, nell'ambito del servizio di bilanciamento, il gas programmato in difetto/eccesso; l'impresa maggiore, invece, si approvvigiona direttamente mediante il SBSM;
- peraltro, il DCO 45/10 omette di considerare la situazione delle altre imprese di trasporto nella parte in cui, ai fini della determinazione dello sbilanciamento complessivo del sistema, prevede che solo l'impresa maggiore aggiorni preventivamente la propria equazione di bilancio con gli elementi a consuntivo disponibili;
- il servizio di bilanciamento è funzionale a consentire ad una pluralità di utenti che hanno titolo ad immettere e prelevare gas presso i punti della rete di trasporto, l'esercizio contestuale di tali diritti in condizione di sicurezza dello stesso sistema di trasporto; a tal fine, ogni utente è responsabile del bilanciamento delle proprie immissioni e prelievi (comma 16.1 della deliberazione n. 137/02), mentre il responsabile del bilanciamento interviene a

porre rimedio alle situazioni di sbilancio residuali, sebbene fisiologiche e inevitabili;

- la responsabilità per l'utente di essere bilanciato implica la necessità che questi formuli programmi tra loro bilanciati, ed è coerente con l'intervento residuale (ma inevitabile) del responsabile del bilanciamento, che pone rimedio alle sole incoerenze effettive tra immissioni e prelievi;
- il c.d. obbligo di giacenza minima in stoccaggio previsto, dall'articolo 14 della deliberazione n. 119/05, al termine di ciascun mese della fase di erogazione, è connaturato alle esigenze di continuità della modulazione delle forniture ai clienti con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno per i quali è riconosciuta la priorità di accesso allo stoccaggio, ed è coerente con il SBSM in quanto gli utenti restano liberi nel modulare le proprie offerte nell'ambito della sessione giornaliera di bilanciamento in funzione del prezzo offerto;
- quanto invece alle nuove capacità di stoccaggio da realizzare ai sensi del decreto legislativo n. 130/10, il DCO 45/10 ne prevede l'inclusione tra le risorse da offrire nella sessione di bilanciamento, trattandosi di risorse di cui potranno disporre coloro che ne otterranno il conferimento;
- lo SBSM non è un vero e proprio mercato all'ingrosso del gas, ma uno strumento, basato su meccanismi di mercato, mediante il quale il responsabile del bilanciamento si approvvigiona delle necessarie risorse; pertanto, l'obbligo per gli utenti di formulare offerte nel SBSM è funzionale alla sicurezza del sistema, in quanto finalizzato a mettere a disposizione del sistema le risorse di cui dispongono; rimanendo peraltro la determinazione del prezzo nella disponibilità dell'utente;
- poiché il responsabile del bilanciamento deve intervenire a porre rimedio alle situazioni di sbilancio che gli utenti non sono in grado di garantire autonomamente, consentire la combinazione delle loro offerte nell'ambito del SBSM con quelle degli utenti abilitati, costituisce una particolare modalità di gestione delle risorse di bilanciamento, coerente con l'esigenza di limitare l'intervento del responsabile del bilanciamento alle situazioni necessarie;
- pertanto, la combinazione tra le offerte dei partecipanti al SBSM, senza limitarsi all'entità dello sbilanciamento complessivo del sistema, configura una particolare modalità mediante la quale avviene l'approvvigionamento delle risorse del bilanciamento da parte del responsabile e degli stessi utenti ed è finalizzata ad ottenere un prezzo di sbilanciamento maggiormente rappresentativo del valore del gas per il bilanciamento del sistema;
- tuttavia, le osservazioni critiche emerse nell'ambito della consultazione evidenziano l'esigenza di un'introduzione graduale del SBSM, che eviti complessità gestionali e che preveda, almeno in una prima fase anche ai fini del monitoraggio del funzionamento del sistema, che nella sessione di bilanciamento siano accettate le sole offerte idonee a coprire lo sbilanciamento complessivo del sistema;
- la previsione di un regime di bilanciamento basato su criteri di mercato comporta che il corrispettivo dovuto dall'utente in relazione al proprio disequilibrio non sia più configurato alla stregua di una mera penale (determinata in via amministrativa), ma si configuri alla stregua di un corrispettivo vero e proprio che l'utente versa al (o riceve dal) responsabile del bilanciamento per la transazione di gas in acquisto (o in vendita) conclusa

nell'ambito del servizio di bilanciamento, al fine di porre rimedio alla propria situazione di disequilibrio; in tale contesto, il prezzo di sbilanciamento riflette i costi sostenuti dal responsabile del bilanciamento nell'ambito del SBSM per approvvigionarsi delle relative risorse;

- non è pertanto compatibile con tale assetto l'introduzione di una soglia di tolleranza, che moduli il prezzo di sbilanciamento a seconda dell'entità del disequilibrio dell'utente; ciò in quanto, da un lato, il corrispettivo è dovuto per effetto di una mera compravendita conclusa con il responsabile del bilanciamento e non a titolo di "penale"; dall'altro lato, il costo sostenuto dal responsabile del bilanciamento per coprire il disequilibrio dell'utente è del tutto indipendente dall'entità del disequilibrio stesso;
- inoltre, in un regime di bilanciamento basato su meccanismi di mercato, la previsione di un limite massimo alle offerte formulabili nella sessione di bilanciamento potrebbe costituire un elemento di distorsione, a meno che tale limite rifletta il valore che assume la risorsa di bilanciamento nei casi in cui il mercato si chiude con un'offerta di risorse insufficiente a soddisfare interamente le esigenze di bilanciamento del sistema;
- a quest'ultimo riguardo, il DCO 45/10 ha evidenziato la necessità che il prezzo di sbilanciamento rifletta il prezzo marginale da sostenere per il bilanciamento del sistema, corrispondente a un valore commisurato all'onere connesso alla riduzione della domanda o all'onere connesso alla riduzione delle immissioni in rete presso punti di entrata diversi dallo stoccaggio; attualmente, il parametro che maggiormente riflette tali oneri è costituito dai corrispettivi previsti per l'utilizzo non autorizzato dello stoccaggio strategico;
- i processi in corso per l'adeguamento dei sistemi di rilevazione delle misure e delle allocazioni di gas presso i punti di riconsegna non consentono di rendere disponibili, sin da subito, durante il giorno gas, informazioni accurate circa l'equilibrio delle immissioni e dei prelievi dei singoli utenti; poiché, ai fini della formazione di un prezzo di sbilanciamento rappresentativo del valore di mercato della risorsa per il bilanciamento, rileva essenzialmente la disponibilità di informazioni aggregate a livello di sistema, allora l'assenza di informazioni per singolo utente non pregiudica l'efficiente funzionamento dello SBSM e l'accesso a condizioni eque alle risorse per il bilanciamento, e la relativa minimizzazione dei rischi dell'utente connessi al suo sbilanciamento.

**Ritenuto che:**

- sia necessario riformare l'attuale regolazione dei servizi di dispacciamento, trasporto e stoccaggio del gas naturale, al fine di introdurre, anche ai sensi dell'articolo 21 del regolamento n. 715/2009, un regime di bilanciamento basato su criteri di mercato;
- sia a tal fine opportuno, in un primo momento, definire un assetto di bilanciamento semplificato, di agevole implementazione, che consenta l'operatività di meccanismi di mercato entro tempi brevi, entro il 1 luglio 2011;
- in particolare, tale regime possa essere realizzato mediante l'adozione delle linee generali illustrate nel DCO 45/10, ad eccezione di alcuni profili precisati nei seguenti ritenuto, per i quali si ritiene opportuno adottare misure diverse coerenti con le ulteriori esigenze emerse dalle attività di consultazione.

**Ritenuto, in particolare, che sia opportuno:**

- prevedere che la nuova disciplina del servizio di bilanciamento entri in operatività in occasione del prossimo periodo estivo (a partire dall'1 luglio 2011), al fine di limitarne l'impatto economico in fase di avvio, in cui gli operatori necessitano di maturare una maggiore esperienza; tale orizzonte temporale, da un lato, risulta idoneo a consentire agli operatori interessati dalla riforma l'adeguamento dei propri sistemi informativi, dall'altro lato, è coerente con l'esigenza di garantire la massima partecipazione dei soggetti interessati alla predisposizione degli aggiornamenti dei codici di rete e dei codici di stoccaggio, attuativi del presente provvedimento;
- mantenere in capo al responsabile del bilanciamento il ruolo di controparte delle transazioni necessarie a coprire le posizioni di disequilibrio dei propri utenti, nonché di controparte centrale per le transazioni concluse per l'approvvigionamento delle risorse per il bilanciamento, limitando il coinvolgimento del GME alla realizzazione e alla gestione della relativa piattaforma di negoziazione;
- prevedere che il responsabile del bilanciamento utilizzi, quale risorsa per il servizio, anche gli impianti di stoccaggio gestiti da soggetti diversi dalla società Stogit S.p.A.;
- rinviare a successivi provvedimenti l'integrazione della disciplina del servizio di bilanciamento che:
  - preveda anche il coinvolgimento dei terminali di Gnl ai fini dell'approvvigionamento delle risorse per il bilanciamento;
  - preveda la conclusione di accordi tra il responsabile del bilanciamento e i gestori di sistemi esteri confinanti per la gestione delle allocazioni di gas presso le interconnessioni con l'estero;
  - consenta agli utenti del bilanciamento la riprogrammazione anche dei flussi in immissione presso le interconnessioni con l'estero e presso le interconnessioni con i terminali di Gnl;
- garantire parità di trattamento alle imprese di trasporto, che siano utenti dello stoccaggio per il bilanciamento operativo della propria rete, prevedendo che ciascuna di esse aggiorni la rispettiva prenotazione della capacità presso gli stoccaggi sulla base dei dati disponibili, entro un termine tale da consentire al responsabile del bilanciamento di utilizzare tali informazioni ai fini della determinazione dello sbilanciamento complessivo del sistema;
- consentire agli utenti la riprogrammazione delle immissioni e dei prelievi entro scadenze più ampie rispetto a quelle prospettate nel DCO 45/10, le quali peraltro dovranno essere applicate, in via transitoria, nelle more dell'adozione da parte del responsabile del bilanciamento delle attività e degli adeguamenti necessari;
- prevedere, in coerenza con l'esigenza rappresentata durante la consultazione, che la conferma delle capacità interrompibili avvenga in un momento successivo al termine ultimo per la riprogrammazione;
- porre un limite alla situazione di incertezza che intrinsecamente caratterizza il primo periodo di avvio del SBSM, sulle allocazioni di gas presso gli stoccaggi, introducendo a tal fine appositi criteri per l'individuazione dei quantitativi minimi di offerta in tale periodo;

- prevedere, in una prima fase di avvio del SBSM, anche al fine di evitare complessità gestionali e garantire un avvio graduale del sistema, che la determinazione delle offerte accettate nella sessione di bilanciamento, nonché del relativo prezzo di sbilanciamento, avvenga sulla base delle sole offerte idonee a coprire lo sbilanciamento complessivo del sistema; e che pertanto, successivamente a tale periodo, sia opportuno prevedere che il responsabile del bilanciamento incroci tra loro le offerte a salire e a scendere presentate nella medesima sessione, al fine di garantire agli utenti un ulteriore strumento per bilanciare le proprie posizioni, nonché al fine di ottenere un prezzo di sbilanciamento maggiormente rappresentativo del valore del gas per il bilanciamento del sistema;
- prevedere, ai fini della verifica del regolare funzionamento del SBSM in coerenza con i principi del presente provvedimento, in particolare durante la fase di avvio del SBSM, che il GME trasmetta giornalmente all’Autorità le informazioni relative alle offerte presentate nell’ambito della piattaforma di bilanciamento;
- prevedere che, nelle situazioni in cui la sessione di bilanciamento si chiuda senza che le esigenze di bilanciamento siano soddisfatte dalle offerte presentate, il prezzo di sbilanciamento applicato al disequilibrio di ciascun utente, nel relativo giorno gas, rifletta il prezzo marginale da sostenere per il bilanciamento del sistema; e che sia pertanto necessario, in tali casi, commisurare il prezzo di sbilanciamento con i corrispettivi previsto per il ricorso non autorizzato alle riserve di stoccaggio strategico;
- prevedere che le offerte che gli utenti abilitati presentano nella sessione di bilanciamento non possano eccedere il prezzo determinato ai sensi del precedente punto;
- garantire agli utenti, in analogia con l’attuale disciplina del mercato dei servizi di dispacciamento dell’energia elettrica, la pubblicazione dei dati relativi alle offerte formulate nella sessione di bilanciamento, dopo sette giorni dalla relativa chiusura

## **DELIBERA**

### **TITOLO 1 DEFINIZIONI, OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI**

#### *Articolo 1 Definizioni*

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni e, nei limiti in cui siano con esse compatibili, quelle di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e agli articoli 1 delle deliberazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 17 luglio 2002, n. 137/02, 21 giugno 2005, n. 119/05 e 1 agosto 2005, n. 167/05:

- a) Autorità è l’Autorità per l’energia elettrica e il gas;

- b) deliberazione n. 137/02 è la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- c) deliberazione n. 119/05 è la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, come successivamente integrata;
- d) esposizione potenziale del sistema nei confronti di un utente o EPSu è il debito potenziale di un utente del bilanciamento relativo al servizio di bilanciamento, determinato ai sensi dell'articolo 11 del presente provvedimento;
- e) esposizione massima del sistema nei confronti di un utente o MEPSu è il massimo valore accettabile di EPSu;
- f) impresa maggiore di trasporto è l'impresa che, svolgendo l'attività di trasporto sulla maggior parte della rete nazionale di gasdotti, ne conferisce le capacità presso tutti i punti di entrata e di uscita ed eroga il servizio di bilanciamento sull'intera rete;
- g) piattaforma per il bilanciamento è la piattaforma informatica per la raccolta delle offerte per la cessione e l'acquisto di volumi di gas per il bilanciamento di cui all'articolo 5 del presente provvedimento;
- h) responsabile del bilanciamento è l'impresa maggiore di trasporto;
- i) GME è il Gestore dei mercati energetici S.p.A., la società per azioni cui è affidata la gestione economica del mercato elettrico, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e la gestione economica del mercato del gas naturale, ai sensi dell'articolo 30 della legge n. 99/09;
- j) sbilanciamento complessivo del sistema o SCS è la differenza, relativa ad un giorno gas, fra:
  - l'energia complessivamente programmata presso i punti di entrata e uscita interconnessi con gli stoccaggi sulla base delle prenotazioni di cui al comma 15.3 della deliberazione n. 137/02; e
  - l'energia misurata presso i medesimi punti;
- k) utente abilitato è l'utente dei servizi di stoccaggio, ad eccezione delle imprese di trasporto e degli utenti del solo servizio di stoccaggio strategico, che, nell'ambito dei medesimi servizi, dispone di risorse da offrire per il bilanciamento ai sensi del presente provvedimento. Sono compresi fra gli utenti abilitati anche gli utenti che dispongono delle capacità di stoccaggio di cui al decreto legislativo n. 130/10, con riferimento alle medesime capacità;
- l) utente del bilanciamento è l'utente del servizio di trasporto e bilanciamento del gas naturale.

## *Articolo 2*

### *Oggetto*

- 2.1 Il presente provvedimento disciplina, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00, il servizio di bilanciamento del gas naturale, con particolare riferimento alla sua erogazione e alle modalità di approvvigionamento delle relative risorse.

### **Articolo 3**

#### *Ruolo del responsabile del bilanciamento*

- 3.1 Il responsabile del bilanciamento assicura l'erogazione del servizio di bilanciamento secondo le disposizioni del presente provvedimento. A tal fine, il responsabile del bilanciamento:
- a) determina lo sbilanciamento complessivo del sistema;
  - b) si approvvigiona delle risorse di stoccaggio per la copertura dello sbilanciamento complessivo del sistema, attraverso una piattaforma per la raccolta delle offerte di tali risorse, organizzata e gestita dal GME per conto del responsabile del bilanciamento;
  - c) provvede alla regolazione del saldo netto delle partite economiche relative alle transazioni concluse ai sensi della precedente lettera b), unitamente alle partite economiche che si considerano concluse con l'utente del bilanciamento per la copertura del disequilibrio di quest'ultimo;
  - d) organizza e gestisce il sistema di garanzie a copertura dell'esposizione del sistema nei confronti dell'utente.
- 3.2 Il saldo netto di cui alla lettera c) del precedente comma è calcolato mensilmente, entro un termine definito nel codice di rete, con riferimento alle partite economiche relative ai giorni dell'ultimo mese precedente per cui siano stati definitivamente determinati i disequilibri degli utenti del bilanciamento.
- 3.3 Il responsabile del bilanciamento ed il GME sottoscrivono una apposita convenzione nella quale sono disciplinati le modalità di affidamento dell'organizzazione e gestione della piattaforma di bilanciamento nonché, secondo tempistiche coerenti con le previsioni del presente provvedimento, i flussi informativi fra i medesimi soggetti necessari per:
- a) la presentazione delle offerte nell'ambito della piattaforma per il bilanciamento;
  - b) la registrazione delle transazioni concluse nell'ambito della piattaforma di bilanciamento e le corrispondenti modifiche dei programmi di stoccaggio degli utenti abilitati.
- 3.4 La convenzione di cui al comma precedente è trasmessa all'Autorità per l'approvazione entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

### **Articolo 4**

#### *Disposizioni alle imprese di stoccaggio e alle imprese di trasporto*

- 4.1 Le imprese di stoccaggio e le imprese di trasporto che gestiscono i punti fisici della rete interconnessi con campi di stoccaggio aggiornano gli accordi che disciplinano l'allocazione nei rispettivi sistemi con le modalità di allocazione dei quantitativi di gas oggetto delle offerte accettate per il bilanciamento.
- 4.2 Le imprese di trasporto, che sono utenti del servizio di stoccaggio per il bilanciamento operativo della loro rete di trasporto, aggiornano la prenotazione della capacità presso gli stoccaggi nel giorno successivo a quello cui essa si riferisce, entro un termine, definito nel codice di rete del responsabile del bilanciamento, che consenta il regolare svolgimento delle attività funzionali alla

determinazione dello SCS e degli esiti della sessione del bilanciamento, nonché la relativa pubblicazione entro il termine di cui al comma 8.1.

- 4.3 La prenotazione di cui al comma precedente è formulata secondo criteri obiettivi che tengono conto dei parametri di funzionamento della rete di trasporto a tal fine rilevanti.
- 4.4 Le imprese di trasporto trasmettono all'Autorità una nota nella quale sono individuati i criteri di cui al comma 4.3 e tengono a disposizione dell'Autorità un registro dei parametri considerati, al fine della verifica della loro corretta applicazione.

## **TITOLO 2**

### **DISPOSIZIONI PER L'APPROVIGGIONAMENTO DELLE RISORSE PER IL BILANCIAMENTO E LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI SBILANCIAMENTO**

#### *Articolo 5*

##### *Piattaforma per il bilanciamento*

- 5.1 Il GME organizza e gestisce una piattaforma per la raccolta delle offerte per la cessione e l'acquisto, in sessioni giornaliere, di volumi di gas per il bilanciamento secondo modalità trasparenti e non discriminatorie stabilite in un regolamento da pubblicare, previa consultazione dei soggetti interessati ed approvazione dell'Autorità.
- 5.2 Il GME verifica il rispetto del regolamento e delle relative disposizioni tecniche di funzionamento al fine di assicurare il regolare funzionamento della piattaforma secondo criteri di neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza.
- 5.3 Il GME ammette alla piattaforma per il bilanciamento gli utenti abilitati e il responsabile del bilanciamento.
- 5.4 Ciascuna offerta di vendita ovvero di acquisto riporta rispettivamente il prezzo massimo cui l'offerente è disponibile all'acquisto ovvero il prezzo minimo cui l'offerente è disponibile alla vendita, nonché i relativi quantitativi.
- 5.5 Il regolamento prevede che ciascun utente abilitato possa presentare almeno dieci offerte di vendita e dieci offerte di acquisto per ciascuna sessione giornaliera, per quantitativi complessivamente coerenti con i limiti minimi e massimi definiti all'articolo 6.
- 5.6 L'offerta del responsabile del bilanciamento, relativa ad un quantitativo pari al valore assoluto dello scostamento complessivo del sistema è:
- a) un'offerta di acquisto, valorizzata ad un prezzo pari al corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi di cui al comma 15.10 della deliberazione n. 119/05 aumentato di 3,5 euro/GJ, nel caso lo sbilanciamento complessivo del sistema sia negativo;
  - b) un'offerta di vendita, valorizzata ad un prezzo pari a 0 (zero), nel caso lo sbilanciamento complessivo del sistema sia positivo.

## **Articolo 6**

### *Offerte degli utenti abilitati*

- 6.1 Gli utenti abilitati offrono giornalmente la propria disponibilità ad acquistare o a vendere nell'ambito della piattaforma per il bilanciamento, con le modalità definite nel relativo regolamento, quantitativi di gas nei limiti minimi e massimi stabiliti ai commi 6.2 e 6.3.
- 6.2 I quantitativi minimi di cui al comma 6.1, relativamente a ciascun giorno, sono determinati, con riferimento alle capacità di stoccaggio, ai quantitativi programmati ed alle giacenze dell'utente nel medesimo giorno, in misura pari a:
- a) per la disponibilità all'acquisto, al minore valore fra:
    - lo spazio residuo disponibile per l'utente, tenuto conto dei quantitativi programmati in iniezione o in erogazione nel medesimo giorno;
    - la capacità di iniezione di cui l'utente dispone al netto dei quantitativi programmati in iniezione o aumentata dei quantitativi programmati in erogazione;
  - b) per la disponibilità alla vendita, al minore valore fra:
    - la giacenza residua disponibile per l'utente, tenuto conto dei quantitativi programmati in iniezione o in erogazione nel medesimo giorno;
    - la capacità di erogazione di cui l'utente dispone al netto dei quantitativi programmati in erogazione o aumentata dei quantitativi programmati in iniezione.
- 6.3 I quantitativi massimi di cui al comma 6.1, relativamente a ciascun giorno, sono determinati, con riferimento alle capacità di stoccaggio, ai quantitativi programmati ed alle giacenze dell'utente nel medesimo giorno, in misura pari a:
- a) per la disponibilità all'acquisto, allo spazio residuo disponibile per l'utente, tenuto conto dei quantitativi programmati in iniezione o in erogazione nel medesimo giorno;
  - b) per la disponibilità alla vendita, alla giacenza residua disponibile per l'utente, tenuto conto dei quantitativi programmati in iniezione o in erogazione nel medesimo giorno.
- 6.4 Il prezzo associato alle offerte di acquisto degli utenti abilitati non può essere inferiore al prezzo di cui al comma 5.6 lettera b). Il prezzo associato alle offerte di vendita non può essere superiore al prezzo di cui al comma 5.6 lettera a).
- 6.5 Il GME verifica, sulla base delle informazioni appositamente trasmesse dalle imprese di stoccaggio, che gli utenti abilitati abbiano presentato offerte nell'ambito della piattaforma per il bilanciamento nel rispetto dei limiti minimi e massimi definiti al presente articolo e segnala all'Autorità eventuali casi di mancato rispetto dei predetti limiti.

## **Articolo 7**

### *Combinazione delle offerte e determinazione del prezzo di remunerazione*

- 7.1 Il GME combina le offerte secondo l'ordine di merito delle offerte di acquisto, stilato in base a valori decrescenti del corrispettivo offerto e l'ordine di merito

- delle offerte di vendita, stilato in base a valori crescenti del corrispettivo offerto, in modo da massimizzare il valore netto delle transazioni concluse.
- 7.2 Il valore netto delle transazioni di cui al comma precedente è pari alla differenza fra il valore complessivo delle offerte di acquisto e il valore complessivo delle offerte di vendita, determinati come prodotto tra i rispettivi prezzi e le rispettive quantità.
- 7.3 A seguito dell'accettazione di offerte degli utenti abilitati nell'ambito della piattaforma per il bilanciamento:
- a) sono registrate le corrispondenti transazioni con controparte il responsabile del bilanciamento;
  - b) sono modificati, anche ai fini della determinazione del termine S di cui all'articolo 16bis della deliberazione n. 137/02, i programmi relativi a prelievi e immissioni presso gli stoccaggi nella misura corrispondente ai quantitativi oggetto delle offerte combinate.
- 7.4 Il prezzo di remunerazione dei quantitativi oggetto delle offerte combinate è pari:
- a) al prezzo associato all'offerta del responsabile del bilanciamento, nel caso in cui i quantitativi oggetto delle offerte degli utenti abilitati accettate risultino inferiori a quelli associati all'offerta del responsabile del bilanciamento;
  - b) al prezzo di cui al comma 5.6 lettera b), nel caso in cui in un giorno gas il responsabile del bilanciamento abbia attivato la riduzione delle immissioni di gas in rete prevista dal proprio codice di rete nei casi di emergenza per eccesso di gas;
  - c) al prezzo di cui al comma 5.6 lettera a), nel caso in cui in un giorno gas il responsabile del bilanciamento abbia attivato le procedure previste al dal proprio codice di rete in caso di emergenza per carenza di gas;
  - d) al prezzo medio registrato nei trenta giorni precedenti, con l'eccezione dei giorni in cui il prezzo di sbilanciamento sia stato determinato ai sensi delle precedenti lettere b) e c), nel caso in cui i quantitativi oggetto delle offerte accettate risultino inferiori a 6000 GJ
  - e) al prezzo dell'ultima offerta accettata di segno opposto a quella del responsabile del bilanciamento in tutti gli altri casi.
- 7.5 Nei casi di cui al comma 7.4, lettere b), c) e d) il GME procede, con le modalità definite al comma 7.1, alla combinazione delle sole offerte compatibili con il prezzo di remunerazione determinato ai sensi delle medesime lettere b), c) e d).
- 7.6 Nel caso l'offerta di utente abilitato presenti lo stesso prezzo di quello associato all'offerta del responsabile del bilanciamento, il GME procede alla combinazione dando priorità all'offerta del responsabile del bilanciamento.
- 7.7 Il prezzo di sbilanciamento è pari al prezzo di remunerazione determinato ai sensi del comma 7.4.
- 7.8 Nei casi di cui al comma 7.4, lettera a), la quota dell'offerta del responsabile del bilanciamento eccedente le offerte degli utenti abilitati accettate è allocata alle disponibilità di stoccaggio strategico.

### *Articolo 8*

#### *Obblighi informativi in capo al GME*

- 8.1 Entro le ore 11:00 di ciascun giorno il GME, con riferimento all'esito della sessione della piattaforma per il bilanciamento relativa al giorno gas precedente:

- a) pubblica sul proprio sito *internet* i quantitativi complessivi corrispondenti alle offerte accettate e il relativo prezzo di remunerazione;
  - b) comunica agli utenti abilitati le offerte accettate di competenza;
  - c) comunica al responsabile del bilanciamento i quantitativi corrispondenti alle offerte accettate per ciascun utente abilitato.
- 8.2 Il GME pubblica sul proprio sito *internet* le offerte ricevute da ciascun soggetto il settimo giorno successivo al giorno cui si riferiscono.
- 8.3 Entro le ore 12:00 di ciascun giorno gas, il GME trasmette su supporto informatico all’Autorità, ai fini della verifica del regolare funzionamento del sistema di bilanciamento in coerenza con le disposizioni del presente provvedimento, le offerte presentate ed accettate con riferimento alla sessione della piattaforma relativa al giorno gas precedente.

### **TITOLO 3**

#### **DISPOSIZIONI PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI BILANCIAMENTO**

##### *Articolo 9*

##### *Modifiche alla disciplina del trasporto e del bilanciamento del gas naturale*

- 9.1 L’articolo 6 della deliberazione n. 137/02 è modificato come segue:
- a) dopo il comma 6.1 sono aggiunti i seguenti commi:
    - “6.2 L’impresa di trasporto assicura la pubblicazione delle informazioni individuate al paragrafo 3 dell’allegato 1 al regolamento CE n. 715/2009 secondo le modalità ivi disciplinate.
    - 6.3 Per le finalità di cui al comma precedente sono considerati punti rilevanti della rete di trasporto ai sensi del paragrafo 3.2 dell’allegato 1 del regolamento CE n. 715/2009:
      - a) i punti di entrata e di uscita interconnessi con l’estero;
      - b) i punti di entrata interconnessi con terminali di rigassificazione;
      - c) i punti di entrata e uscita interconnessi con gli stoccaggi;
      - d) l’aggregato dei punti di entrata interconnessi con la produzione nazionale;
      - e) l’aggregato dei punti di interconnessione con altre reti di trasporto, unitamente all’aggregato dei punti di riconsegna interconnessi con reti di distribuzione;
      - f) l’aggregato dei punti di riconsegna che alimentano clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto.
    - 6.4 L’impresa maggiore di trasporto pubblica ed aggiorna ad opportuni intervalli sul proprio sito *internet*:
      - a) la stima dello sbilanciamento complessivo del sistema, di cui alla deliberazione ARG/gas 45/11 atteso al termine del giorno gas;
      - b) eventuali scostamenti fra le prenotazioni presso i punti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 6.3, come eventualmente riformulate ai sensi del comma 15.3, ed i quantitativi previsti in consegna o riconsegna nei medesimi punti al termine del giorno gas.
    - 6.5 L’impresa maggiore di trasporto pubblica ed aggiorna ad opportuni intervalli sul proprio sito *internet* le stime dei flussi fisici di gas

previste nel giorno gas in corso e nel giorno gas successivo relativamente al complesso dei punti della rete indicati alle lettere e) ed f) del comma 6.3.

6.6 Le imprese di trasporto, di stoccaggio e di rigassificazione assicurano la necessaria cooperazione al fine di consentire la tempestiva pubblicazione delle informazioni di cui al comma 6.4 e dei relativi aggiornamenti.”

9.2 L’articolo 15 della deliberazione n. 137/02 è modificato come segue:

a) al comma 15.3 la frase “e qualora l’utente riformuli la prenotazione, ed in presenza di capacità disponibile, riassegna capacità in punti di consegna o di riconsegna diversi rispetto a quelli originariamente assegnati” è sostituita dalla seguente: “. L’impresa di trasporto consente all’utente di riformulare la propria prenotazione nel giorno gas presso i punti di consegna e di riconsegna, secondo procedure stabilite nei codici di rete”;

b) dopo il comma 15.4 è aggiunto il seguente:

“15.5 Le capacità assegnate o riassegnate presso i punti di entrata e i punti di uscita interconnessi con gli stoccaggi corrispondono ai quantitativi oggetto della prenotazione in erogazione od in iniezione di cui ai commi 14.1 e 14.2 della deliberazione n. 119/05. Le imprese di trasporto e di stoccaggio si coordinano al fine di assicurare l’attuazione delle disposizioni del presente comma.”

9.3 All’articolo 16 della deliberazione n. 137/02 sono abrogati i commi 16.4 e 16.5.

9.4 L’articolo 16.bis della deliberazione n. 137/02 è modificato come segue:

a) al comma 16bis.1 l’espressione:

$$“DS = (1 + \gamma_{GNM}) \cdot P - T - \sum_{NE} (1 - \gamma_{FUEL,E}) \cdot I_E ”$$

è sostituita con la seguente:

$$“DS = (1 + \gamma_{GNM}) \cdot P - T - \sum_{NE} (1 - \gamma_{FUEL,E}) \cdot I_E - S ”;$$

b) al comma 16bis.1 dopo le parole:

“NE sono i punti di entrata del sistema di trasporto;”,

sono aggiunte le seguenti:

“S è l’energia programmata in immissione, assunta con valore positivo, ovvero programmata in erogazione, assunta con valore negativo, presso i punti di entrata e uscita interconnessi con gli stoccaggi.”;

c) dopo il comma 16bis.2 è inserito il seguente comma 16bis.3:

“16bis.3 I quantitativi di gas corrispondenti al disequilibrio dell’utente:

a) si considerano ceduti dal responsabile del bilanciamento all’utente nell’ambito di tale servizio, qualora il disequilibrio sia maggiore di zero;

b) si considerano ceduti dall’utente al responsabile del bilanciamento, nell’ambito di tale servizio, qualora il disequilibrio sia inferiore a zero.”

9.5 L’articolo 17 della deliberazione n. 137/02 è modificato come segue:

a) il comma 17.1 è sostituito dal seguente:

“17.1 Per ciascun giorno gas l’impresa di trasporto applica all’utente, se il disequilibrio di competenza è maggiore di zero, ovvero gli riconosce, se il disequilibrio è inferiore a zero, un corrispettivo pari al prodotto

fra il valore assoluto del medesimo disequilibrio ed il prezzo di sbilanciamento di cui al comma 7.7 della deliberazione ARG/gas 45/11.”;

- b) i commi 17.2 e 17.3 sono abrogati.

### **Articolo 10**

#### *Modifiche alla disciplina dello stoccaggio*

- 10.1 Al comma 14.2 della deliberazione 119/05 le parole “; qualora l’utente riformuli la prenotazione, nel rispetto dei criteri sopra citati, l’impresa di stoccaggio modifica conseguentemente i propri impegni di immissione e di erogazione” sono sostituite dalle seguenti: “. L’impresa di stoccaggio consente all’utente di riformulare la propria prenotazione nel giorno gas, secondo procedure stabilite nei codici di stoccaggio”.
- 10.2 All’articolo 15 della deliberazione 119/05:
- a) sono abrogati i commi da 15.2 a 15.5, i commi 15.9, 15.15, 15.16 ed il comma 15.18;
  - b) il comma 15.10 è sostituito dal seguente:  
”15.10 L’utente che, sulla base dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2001, ha effettuato il prelievo di stoccaggio strategico reintegra la quantità prelevata, destinando primariamente a tale scopo le quantità successivamente iniettate e versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantità cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato.”
  - c) al comma 15.17 sono eliminate “ e la capacità di erogazione” nonché la frase da “In tali casi” sino a “punta di erogazione di cui dispone.”;
  - d) al comma 15.19 le parole “di cui ai commi 15.17 e 15.18” sono sostituite dalle parole “di cui al comma 15.17”.

### **Articolo 11**

#### *Garanzie a copertura dell’esposizione del sistema nei confronti dell’utente*

- 11.1 Il responsabile del bilanciamento organizza e gestisce un sistema di garanzie sulla base di modalità e condizioni stabilite nel proprio codice di rete in conformità ai criteri definiti al presente articolo.
- 11.2 Il responsabile del bilanciamento determina per ciascun utente del bilanciamento l’EPSu e l’MEPSu con le modalità riportate di seguito.
- 11.3 L’EPSu è valutata giornalmente in relazione alle partite economiche derivanti dall’applicazione del comma 17.1, della deliberazione n. 137/02 e a quelle sorte nell’ambito della piattaforma per il bilanciamento. L’EPSu è data dalla somma di:
- a) partite economiche determinate e non ancora saldate;
  - b) partite economiche non ancora determinate in via definitiva relative al periodo precedente al momento di valutazione;
  - c) partite economiche che possono insorgere nei tre mesi successivi al momento di valutazione.
- 11.4 Le partite economiche di cui alla lettera b) del comma 11.3 sono determinate valorizzando al relativo prezzo di sbilanciamento il disequilibrio attribuibile

- all'utente per ciascun giorno del periodo di cui alla medesima lettera b) sulla base del più aggiornato bilancio di trasporto disponibile, ancorché provvisorio.
- 11.5 Le partite di cui alla lettera c) del comma 11.3 sono determinate valorizzando ad un prezzo di sbilanciamento stimato il disequilibrio che può assumere l'utente in ciascun giorno del periodo di cui alla medesima lettera c), valutato in funzione dei prelievi attesi dell'utente, di immissioni assunte nulle, nonché delle transazioni registrate presso il PSV dal medesimo utente.
- 11.6 La MEPSu di ciascun utente è definita in funzione delle forme e delle entità delle garanzie fornite dal medesimo utente le quali comprendono:
- garanzie di tipo finanziario e bancario;
  - rating rilasciato da istituti accreditati;
  - la giacenza in stoccaggio dell'utente offerta in garanzia, anche nella forma del pegno; tale garanzia è consentita dal responsabile del bilanciamento solo su richiesta dell'utente e sulla base di un apposito accordo; .
- 11.7 Il livello della MEPSu è funzione delle garanzie prestate ed è determinato con l'obiettivo di minimizzare i costi complessivi del sistema, tenendo conto del costo delle medesime garanzie e del costo connesso a crediti non recuperabili valutato in base al rischio di insolvenza.
- 11.8 Nel caso in cui l'EPSu di un utente risulti superiore all'MEPSu di competenza il responsabile del bilanciamento ne dà tempestiva comunicazione al GME ed all'utente interessato. Ove l'utente interessato non riduca l'EPSu di propria competenza, ovvero non reintegri le garanzie al livello richiesto entro un termine stabilito nel codice di rete, il responsabile del bilanciamento adotta tutte le misure per limitare gli oneri del sistema del gas legati alla possibile insolvenza dell'utente.
- 11.9 Le misure di cui al comma precedente includono anche:
- la sospensione del diritto dell'utente del bilanciamento di registrare cessioni in vendita presso il PSV;
  - la sospensione del diritto dell'utente del bilanciamento di cedere gas detenuto in stoccaggio ad altri utenti;
  - il rifiuto di conferire all'utente del bilanciamento ulteriori capacità di trasporto presso punti di riconsegna;
  - la risoluzione dell'intero contratto di trasporto.
- 11.10 Qualora emergessero costi connessi a crediti non recuperabili per effetto dell'insolvenza degli utenti del bilanciamento non coperta dal sistema di garanzie di cui ai commi precedenti, il responsabile del bilanciamento ne dà comunicazione all'Autorità che ne definisce le modalità di recupero attraverso un apposito corrispettivo.

## **TITOLO 4 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### *Articolo 12*

#### *Aggiornamento dei codici di rete e dei codici di stoccaggio*

- 12.1 Le imprese di trasporto e di stoccaggio trasmettono all'Autorità le proposte di aggiornamento dei propri codici per recepire le disposizioni del presente

provvedimento entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. Le proposte di aggiornamento sono predisposte con le modalità previste dalla deliberazione ARG/gas 55/09 integrate dai seguenti termini:

- a) trenta giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento, per la pubblicazione della proposta di aggiornamento sul portale web;
- b) venti giorni successivi alla pubblicazione della proposta, per la conclusione della fase di consultazione.

12.2 La proposta predisposta, ai sensi del comma 12.1, dall'impresa maggiore di trasporto contiene in particolare:

- a) la definizione delle modalità di accesso alla risorse per bilanciamento previste dal presente provvedimento, in sostituzione dell'attuale criterio che prevede la delega, al responsabile del bilanciamento, all'accesso alle capacità e giacenza di stoccaggio di cui l'utente dispone;
- b) le modalità con le quali il responsabile del bilanciamento determina lo scostamento complessivo del sistema e il disequilibrio di ciascun utente;
- c) i termini e le modalità con le quali gli utenti della rete di trasporto possono riformulare la propria prenotazione nel giorno gas ai sensi del comma 15.3 della deliberazione n. 137/02 come modificata ai sensi del presente provvedimento;
- d) le modalità con le quali sono determinati i valori delle grandezze stimate oggetto di pubblicazione di cui all'articolo 6 della deliberazione n. 137/02,
- e) le modalità di determinazione del termine EPSu.

12.3 In deroga ai termini previsti dalla deliberazione ARG/gas 55/09, l'impresa maggiore di trasporto trasmette all'Autorità entro il 30 ottobre 2011 la proposta di aggiornamento del codice di rete riguardante il sistema di garanzie di cui all'articolo 11, le modalità di determinazione del termine MEPSu, nonché le procedure attivate nel caso risulti per un utente un valore di EPSu maggiore di MEPSu.

12.4 Le proposte di aggiornamento dei codici di stoccaggio di cui al comma 12.1 contengono:

- a) le modalità di determinazione dei quantitativi allocati presso gli stoccaggi in coerenza con le previsioni del presente provvedimento, prevedendo che la relativa comunicazione agli utenti avvenga entro le ore 11:30 del giorno gas successivo a quello cui si riferiscono;
- b) i termini e le modalità con i quali gli utenti dello stoccaggio possono riformulare la propria prenotazione nel giorno gas ai sensi del comma 14.2 della deliberazione n. 119/05 come modificata dal presente provvedimento;
- c) le modalità con le quali l'impresa di stoccaggio accetta le prenotazioni di capacità di punta interrompibile in esito alle prenotazioni relative alla capacità continua, come eventualmente riformulate secondo le modalità di cui alla lettera b);
- d) le modalità con le quali sono allocate le giacenze di stoccaggio per ciascun servizio di cui l'utente dispone.

**Articolo 13**  
*Disposizioni transitorie*

- 13.1 Sino alla definizione delle allocazioni definitive a stoccaggio relative alla data indicata al comma 14.5, i limiti minimi e massimi di offerta di cui all'articolo 6 sono determinati considerando una giacenza in stoccaggio dell'utente pari al valore determinato sulla base dei bilanci provvisori di trasporto aumentato, ai fini della determinazione dei limiti delle offerte di acquisto, ovvero diminuito, ai fini della determinazione dei limiti alle offerte di vendita, di una quota proporzionale che rappresenti la stima dell'imprecisione con la quale è nota la giacenza di gas in stoccaggio sulla base dei bilanci provvisori di trasporto. Il responsabile del bilanciamento determina e pubblica sul proprio sito *internet* il valore della suddetta quota, e ne cura l'aggiornamento.
- 13.2 Sino al 31 marzo 2012 il GME combina le offerte ai sensi dell'articolo 10, considerando le sole offerte degli utenti di segno opposto a quello dell'offerta del responsabile del bilanciamento.
- 13.3 Con successivo provvedimento l'Autorità disciplina le modalità ed i criteri di conferimento alle imprese di stoccaggio delle capacità di trasporto presso i punti di entrata ed uscita interconnessi con gli stoccaggi, nonché i connessi obblighi e diritti di imprese di stoccaggio ed utenti.
- 13.4 Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 13.3, in relazione all'energia immessa o prelevata presso i punti di entrata ed uscita interconnessi con gli stoccaggi corrispondente alle offerte combinate nell'ambito della piattaforma per il bilanciamento non si applicano le disposizioni dell'articolo 17, comma 17.4 della deliberazione n. 137/02.

**Articolo 14**  
*Disposizioni finali*

- 14.1 Entro cinquanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento il GME trasmette all'Autorità per l'approvazione il regolamento della piattaforma di cui al comma 5.1.
- 14.2 In prima applicazione del presente provvedimento il regolamento della piattaforma di bilanciamento prevede che il termine per la presentazione delle offerte da parte degli utenti abilitati nell'ambito della piattaforma per il bilanciamento sia fissato alle ore 20:00 del giorno gas.
- 14.3 In prima applicazione del presente provvedimento le proposte di modifica del codice di trasporto e stoccaggio di cui all'articolo 12 prevedono:
- a) alle ore 17:00 il termine per la riformulazione delle prenotazioni di capacità nel giorno gas, fatto salvo quanto stabilito al comma 4.2;
  - b) alle ore 18:30 il termine per l'accettazione, da parte delle imprese di trasporto e stoccaggio, della riformulazione delle prenotazioni delle capacità di cui alla lettera a);
  - c) la limitazione della facoltà dell'utente di riformulare le proprie prenotazioni di capacità nei punti di entrata e di uscita interconnessi con gli stoccaggi e nei punti di riconsegna.
- 14.4 Il responsabile del bilanciamento trasmette una relazione che illustra le modalità ed i limiti con i quali può essere consentito agli utenti di riformulare le proprie

prenotazioni di capacità ai sensi del comma 15.3 della deliberazione n. 137/02 ad intervalli regolari nel corso del giorno gas, sino ad un termine di due ore precedenti il termine del medesimo giorno gas. La relazione descrive altresì gli adempimenti e le eventuali criticità connessi con l'introduzione delle predette modalità.

- 14.5 Gli articoli da 3 a 11 del presente provvedimento si applicano all'erogazione del servizio di bilanciamento di gas naturale a decorrere dal primo giorno gas del mese di luglio 2011, tenendo conto di quanto disposto al comma 12.3.
- 14.6 Il testo delle deliberazioni n. 119/05 e n. 137/02, come modificato dal presente provvedimento, è pubblicato sul sito *internet* dell'Autorità.
- 14.7 La presente deliberazione è pubblicata sul sito *internet* dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).
- 14.8 Al fine di fornire agli operatori uno strumento di conoscenza dei provvedimenti dell'Autorità, nelle more del completamento della riforma organica del settore delineata nel documento per la consultazione 26 luglio 2010, DCO 25/10, il Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità predispone un testo unico, di natura ricognitiva, delle disposizioni in materia di accesso ed erogazione dei servizi di trasporto e bilanciamento del gas naturale.

14 aprile 2011

Il Presidente: Guido Bortoni